



**PROVINCIA DI LECCE**  
**SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Lecce, 09/08/2022

Prot. n°  
Allegati n. 0  
Resp. proc.: dott. Francioso S.  
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Calimera Bio S.r.l.  
**calimerabio@pec.studiorubes.it**

**OGGETTO:** *Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. n. 1013 del 10.06.2015 impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali sito in Calimera alla Z. I. gestito da Calimera Bio S.r.l.*  
*Verbale di sopralluogo N.O.E. Carabinieri Lecce prot. 145/9 del 03.08.2022.*  
**Atto di Diffida e contestuale Sospensione.**

**Premesso che:**

- la Provincia di Lecce, con la D. D. n. 1013 del 11/06/2015, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. e ii., alla società TerniEnergia S.p.A., per l'esercizio di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e di altri rifiuti speciali non pericolosi mediante fermentazione anaerobica, per una capacità di trattamento di 100 t/giorno, con produzione di energia elettrica da biogas (potenza 0,999 MWe), e successiva fermentazione aerobica con produzione di compost di qualità, da realizzare nella Zona P.I.P. di Calimera (LE), su terreno individuato nel Catasto urbano dei terreni al foglio n. 8, p.lle 378, 382, 385, 389, 394, 399 e 402;
- lo scrivente Servizio, con la Determinazione n° 1406 del 25/10/2017 ha rettificato e aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, apportando le seguenti modifiche al progetto già autorizzato:
  1. *installazione di una sezione di filtrazione del biogas;*
  2. *introduzione di un separatore meccanico dopo il vaglio;*
  3. *eliminazione di alcune tipologie di rifiuti;*
  4. *ridimensionamento del cogeneratore a 300 KWe;*
  5. *eliminazione della connessione alla rete esterna dell'energia elettrica;*
  6. *realizzazione di un metanodotto di connessione per l'immissione in rete del biogas;*
- con la Determinazione n. 575 del 02.05.2022, è stata integrata, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, autorizzando le seguenti modifiche impiantistiche non sostanziali:
  1. *installazione di un sistema di raccolta del percolato alla base della vasca di scarico dei rifiuti;*
  2. *installazione di una tramoggia per regolarizzare l'alimentazione del biodigestore;*
  3. *modifica dell'orientamento dell'agitatore nel biodigestore;*
  4. *utilizzo della torcia di emergenza anche per il biometano non immesso nella rete;*
  5. *dislocazione del biofiltro;*

6. *alimentazione del cogeneratore con metano di rete, in sostituzione del biometano prodotto in situ;*
  7. *modifica della linea di filtrazione del biogas per adeguamento a prescrizioni dei VV.F.F.*
  8. *raggruppamento e razionalizzazione della linea di vagliatura;*
  9. *sdoppiamento dei piazzali di dilavamento delle acque meteoriche e dei relativi impianti di depurazione per una captazione ed un trattamento più efficienti;*
- la società, con nota prot. 20604 del 23.05.2022, ha comunicato l'avvio dell'impianto;
  - con la Determinazione n. 943 del 07.07.2022, è stata integrata, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1, del D. Lgs. n° 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 11/06/2015, introducendo delle integrazioni nel Piano di Monitoraggio e Controllo relative al monitoraggio dell'inquinamento acustico e al monitoraggio delle sostanze odorigene diffuse all'esterno dell'impianto;

**considerato che**

- in data 04.08.2022 (prot. prov. n. 30722) è pervenuta a questo Servizio la nota n. 145, del 03.08.2021 del NOE Carabinieri Lecce, nella quale si segnalano, relativamente all'impianto Calimera Bio S.r.l., **le sottoelencate irregolarità di gestione** accertate durante il sopralluogo del 18.07.2022 espletato unitamente ad ARPA DAP Lecce:
- 1) *sin dall'avvio dell'impianto (06.06.2022) il gestore invia a bruciare nella torcia di emergenza tutto il biogas prodotto nella fase di digestione anaerobica, diversamente da quanto disposto nella sopra richiamata D. D. n. 575.2022, per la quale veniva ammessa la combustione del solo biogas che, eccezionalmente, non avesse potuto essere immesso, come da progetto, nella rete di distribuzione del gas metano; ciò costituisce una modifica sostanziale (relativamente all'esercizio dell'impianto) non autorizzata dalla Provincia;*
  - 2) *il funzionamento continuo della torcia di emergenza, progettata per funzionamento occasionale e per bruciare volumi molto inferiori di biogas, produce esalazioni molesti che diffondono all'esterno dell'impianto; dai tabulati del monitoraggio in continuo, allegati alla comunicazione in oggetto, si rileva che la totalità del biogas prodotto viene avviata a combustione, in una torcia progettata per grandi volumi, né autorizzata come punto di emissione convogliata (in quanto al suo funzionamento discontinuo) e presumibilmente la sensazione di disagio olfattivo dagli organi di controllo sarà confermata da analisi strumentali al camino e da analisi di unità odorigene presso i ricettori esterni; ciò costituisce una modifica sostanziale (relativamente all'esercizio dell'impianto) non autorizzata dalla Provincia, in quanto il punto di emissione E2 (torcia) non è stato autorizzato ex art. 26 D. Lgs. n. 152/2006 (trasformazione da emissione eccezionale e discontinua a emissione continua);*
  - 3) *il gestore inviando tutto il biogas prodotto da digestione anaerobica di rifiuti alla torcia, senza un preventivo trattamento di depurazione, ha realizzato una operazione di smaltimento di rifiuto non autorizzata; nella Determinazione di AIA n. 1013.2015 e nella successiva modifica n. 575.2022 viene infatti autorizzata in parte la trasformazione del rifiuto biogas (EER 190699) in energia e in parte la immissione nella rete di distribuzione cittadina di gas metano, previo trattamento di depurazione "upgrading"; ciò costituisce una modifica sostanziale (relativamente all'esercizio dell'impianto) non autorizzata dalla Provincia;*
  - 4) *la procedura di sorveglianza radiometrica, prescritta nella AIA D.D. n. 1013/2015 al punto n. 3, lett. d), non è stata ottemperata, in quanto dal Verbale ARPA prot. 51816-12 del 19.07.2022 si evince che il portale radiometrico non era installato, che non vi era un'area idonea per la quarantena dei mezzi di trasporto dei materiali radioattivi, che non vi erano le dotazioni tecniche prescritte dall'esperto qualificato, e che nel complesso l'impianto non risultava conforme alla DGR n. 1096/2012; ciò costituisce inosservanza di prescrizioni dell'atto autorizzativo AIA;*
  - 5) *il gestore, pur avendo comunicato in anticipo l'avvio dell'esercizio (vedasi nota acquisita al prot. 20604 del 23.05.2022), non ha comunicato l'entrata a regime dell'impianto ai sensi*

della prescrizione n. 2, lett. j) del dispositivo AIA; ciò costituisce inosservanza di prescrizione dell'atto autorizzativo AIA;

- 6) *il gestore non ha ottemperato alla prescrizione della Determinazione n. 1801 del 12.09.2013 di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla piantumazione di barriera verde di alberi di alto fusto in grado di attenuare la diffusione di polveri e rumore;*

**verificato** che dal 18.7.2022 è in esercizio la torcia di combustione ove è utilizzato continuativamente e regolarmente il biogas in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità competente con espresso provvedimento;

**ritenuto**, inoltre, che l'esercizio ordinario della torcia comporta una variazione degli impatti emissivi e olfattivi con pregiudizio per la salute umana, l'ambiente e l'incolumità dei cittadini;

**atteso** che non è stata attivata alcuna misura di sicurezza per evitare la dispersione del biogas nell'ambiente esterno e che tale dispersione non è stata preventivamente valutata dalle competenti Autorità in sede di rilascio dell'A.I.A., comportando ciò una emissione non autorizzata e non soggetta ad alcuna norma di cautela a salvaguardia dell'ambiente e della salute;

**ritenuto** che l'art. 29-decies, c. 9, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che, in caso di inosservanza di prescrizioni o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. quattordicesimo, l'Autorità competente procede alla diffida/sospensione dell'attività ex **art. 29-decies, c. 9, lett. b)**, con la presente si

#### **DIFFIDA**

codesta Società ad eliminare le inosservanze suddette ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e si comunica la contestuale

#### **SOSPENSIONE dell'attività per 15 gg.,**

decorrenti dalla notifica del presente atto, trasmettendo - **entro il termine dei 60 gg. successivi** - alla Provincia apposita Relazione Tecnica attestante:

1. la cessazione dell'utilizzo improprio di alcune sezioni impiantistiche, che ha determinato la modifica sostanziale dell'impianto;
2. l'adempimento di tutte le prescrizioni citate in premessa.

Per le irregolarità riscontrate è fatta salva la facoltà della Provincia di applicare le sanzioni amministrative previste per legge.

Ai sensi della L. n° 241/1990, si assegna il termine di 15 gg., dalla data di notifica del presente provvedimento, per la produzione di memorie, osservazioni e/o documenti in merito.

P. O. Gestione Procedimenti Autorizzativi  
Dott. Salvatore Francioso

Il Dirigente del Servizio  
Avv. Antonio Arno

